

Tax credit cinema: nuovi beneficiari e misure

di [Vincenzo D'Andò](#)

Pubblicato il 2 Dicembre 2020

Esiti delle istruttorie di ammissibilità delle richieste di credito d'imposta pervenute per la produzione cinematografica, produzione tv/web, distribuzione nazionale e soggetti esterni alla filiera cinematografica.



Pubblicati gli esiti delle istruttorie di ammissibilità delle richieste definitive di credito d'imposta pervenute per la produzione cinematografica, per la produzione tv/web, per la distribuzione nazionale e per i soggetti esterni alla filiera cinematografica.

Tax credit cinema: nuovi elenchi con beneficiari e misure

Per ciascuna impresa sono riportati l'identificativo della domanda, il codice fiscale, la denominazione, l'opera prodotta o la struttura oggetto dell'intervento e la grandezza dello sconto.

Sono in rete, sul sito del [Mibact – direzione generale Cinema e Audiovisivo](#) – diversi distinti decreti direttoriali (tax credit produzione e riconoscimento eleggibilità culturale e tax credit sale cinematografiche), tutti e tre del 27 novembre 2020, con le ultime liste di imprese e opere ammesse nell'alveo degli sconti fiscali previsti dagli articoli 15 e 19, e 17 della legge n. 220/2016 e regolati dal Dm del 15 marzo 2018.

In particolare, i provvedimenti contengono gli elenchi dei beneficiari e gli esiti delle istruttorie effettuate, a seguito di apposita richiesta, per il riconoscimento dell'eleggibilità culturale delle produzioni, propedeutico per l'ammissibilità allo specifico credito.

Inoltre, con il decreto direttoriale del 30 novembre 2020, sono pubblicati gli esiti delle istruttorie di ammissibilità delle richieste definitive di credito d'imposta pervenute per la produzione cinematografica, per la produzione tv/web, per la distribuzione nazionale e per i soggetti esterni alla filiera cinematografica.

Il primo decreto

Il primo decreto, tenuto conto delle richieste pervenute nel corso del 2020, contiene l'elenco delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva italiane alle quali è riconosciuto il credito d'imposta per la produzione, i cui importi sono suddivisi in base al piano di utilizzo specificato all'interno di ciascuna domanda. L'elenco è suddiviso in produzione cinematografica, produzione esecutiva di opere straniere e produzione tv e web.

Il secondo decreto

Sempre sulla base delle domande presentate nel 2020, il secondo decreto riconosce a 152 diverse opere l'auspicata eleggibilità culturale, come detto, passe-partout per l'ammissione al tax credit produzione.

Il terzo decreto

Con il terzo decreto, in considerazione delle richieste preventive di credito di imposta pervenute nel 2018, II e III sessione, e nel 2019, II sessione, il Mibact approva la lista delle imprese per le quali l'istruttoria, relativa alla domanda di accesso al beneficio fiscale, concesso per la realizzazione di nuove sale cinematografiche e per il recupero di quelle esistenti, si è conclusa positivamente.

Il quarto decreto

Il quarto decreto riconosce i crediti d'imposta definitivi alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, di distribuzione e alle imprese esterne alla filiera cinematografica. Gli importi del beneficio

sono suddivisi in base al piano di utilizzo specificato dalle imprese richiedenti all'interno di ciascuna domanda e articolati per sviluppo opere audiovisive, produzione opere tv e web, distribuzione nazionale e investitori esterni alla produzione cinematografica.

La direzione generale Cinema e Audiovisivo dello stesso ministero, nel pubblicare le notizie sul proprio portale, ribadisce (come nelle altre occasioni) che il credito è utilizzabile a partire dal 10 del mese successivo alla comunicazione di ammissione.

A tal proposito il Mibact sottolinea che la pubblicazione rappresenta in tutto e per tutto la comunicazione ufficiale di riconoscimento del credito d'imposta e che, per tale motivo, gli interessati non riceveranno alcun ulteriore avviso tramite posta elettronica.

Negli elenchi relativi ai beneficiari, allegati ai decreti, per ciascun destinatario, sono riportati l'identificativo della domanda, il codice fiscale, la denominazione, l'opera prodotta o la struttura oggetto dell'intervento e la grandezza dello sconto.

Lo rende noto l'Agenzia delle entrate, su fiscoggi del 30 novembre 2020.

L'informazione è tratta dal [Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico](#)

2 dicembre 2020

Vincenzo D'Andò